

PERMESSI LAVORATIVI PER L'ASSISTENZA
DEI CONGIUNTI CON HANDICAP INTELLETTIVO
GRAVE

Il 19 ottobre 2010 è stato approvato definitivamente il cosiddetto "Collegato lavoro" mediante la legge 4 novembre 2010 n. 183, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 novembre 2010, n. 262 riguardante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Tra le tante disposizioni del testo legislativo segnaliamo che gli articoli 23 e 24 hanno apportato significative modifiche all'articolo 33 della legge 104/1992 relativo ai permessi spettanti ai lavoratori che assistono familiari con handicap in situazione di gravità.

La prima modifica riguarda il comma 3 dell'articolo 33 che viene interamente sostituito dal seguente: *«A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori od il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza della stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».*

In sostanza questa prima modifica stabilisce che gli aventi diritto a fruire dei permessi lavorativi di tre giorni siano i parenti o affini entro il secondo grado; per quelli di terzo (ad esempio zii o bisnonni) solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 24 della legge.

Un'altra modifica riguarda il comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/1992, che prevede la possibilità per il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave di scegliere, ove possibile, la sede più

vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso. La modifica apportata sostituisce la frase *«Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato»* con le parole: *«Il lavoratore di cui al comma 3»*, mentre la frase *«al proprio domicilio»* diventa *«al domicilio della persona da assistere»*.

Con queste due modifiche si supera il precedente requisito dell'assistenza esclusiva e continuativa; anche il domicilio da considerare per le richieste di trasferimento del lavoratore viene individuato dalle nuove disposizioni con quello dell'assistito.

Viene inoltre inserito un ulteriore comma, il 7 bis, che riguarda gli accertamenti relativi all'eventuale insussistenza del diritto a fruire dei permessi, che risulta così redatto: *«Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'Inps accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

Anche l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ha subito modifiche, infatti:

a) il comma 2 è sostituito dalla seguente norma: *«Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;*

b) viene abrogato il comma 3 che riguardava la possibilità di fruizione dei permessi alla madre o in alternativa al padre a condizione che vivessero con il figlio handicappato o, se non conviventi, occorre che l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.

Non sfugge alle modifiche anche la legge 8 marzo 2000 n. 53 il cui articolo 20, comma 1 risulta ora così redatto: *«Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».*

L'articolo 24 della legge 183/2010 prevede inoltre una serie di adempimenti delle amministrazioni pubbliche che riguardano il monitoraggio dei dati ed il

loro trattamento; in particolare l'ultimo comma di questo articolo dispone quanto segue: «*Rimangono fermi gli obblighi (...) concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili*».

Questa disposizione si richiama ad una normativa risalente agli anni 1970/71 messa in discussione più

volte poiché non tiene conto della legge sulla protezione dei dati personali.

La legge 183/2010, all'articolo 23, prevede inoltre una serie di deleghe al Governo per il riordino di congedi, aspettative e permessi di lavoro, ivi compresa la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, soprattutto quelli delle persone con handicap in situazione di gravità.

Ne daremo notizia quando saranno emanati i rispettivi decreti e non mancheremo di commentare le circolari applicative della legge 183/2010.

Notiziario Fondazione promozione sociale... (segue da pag. 60)

proprietari dell'alloggio occupato come abitazione propria, di una seconda casa purché nella misura non superiore al 25%, nonché di altri locali ad uso non abitativo ciascuno dei quali per una quota non superiore al 10%, nonché di un'auto. Gli immobili e l'auto possono avere qualsiasi valore economico. Inoltre possono possedere beni mobili fino a 15mila euro. Ne consegue che possono beneficiare della social card anche persone assolutamente non in condizioni di povertà.

Maggiori entrate tramite l'azione di rivalsa nei confronti del terzo civilmente responsabile

Come ha sostenuto l'avv. Roberto Carapelle nell'articolo pubblicato nel n. 168, 2009 dalla nostra rivista *Prospettive assistenziali*, le Asl (Aziende sanitarie locali) e le Aso (Aziende sanitarie ospedaliere e ospedaliero-universitarie) possono procedere al recupero, nei confronti dei soggetti la cui responsabilità sono state penalmente accertate, delle spese vive sostenute dai succitati enti per il soccorso, il trasporto e la degenza delle vittime, che hanno subito lesioni curate in ambito ospedaliero, ambulatoriale o domiciliare. Detto recupero, che concerne ogni anno migliaia di persone, può riguardare infortuni sul lavoro, malattie professionali, ferimenti, ecc.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali dovuti a colpa grave (ubriachezza, assunzione di droghe, ecc.) occorrerebbe verificare, ad esempio mediante una o più cause campione, se la quota del premio di assicurazione versata dai cittadini possessori di auto o motocicli al Servizio sanitario nazionale comprende anche i succitati eventi.

Altrimenti, potrebbe essere promossa una legge che ponga a carico dei responsabili il rimborso delle spese sostenute dal Servizio sanitario nazionale per le attività di pronto soccorso e di cura delle persone vittime di incidenti stradali causati da colpa grave dei conduttori di autoveicoli.

Si sottolinea sia il valore etico dell'azione di rivalsa, sia la consistenza dei relativi importi che potreb-

bero contribuire in modo non trascurabile al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Diritti esigibili

Si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e l'articolo 54 della legge 289/2002 hanno riconosciuto il diritto esigibile alle prestazioni residenziali degli anziani cronici non autosufficienti, dei malati di Alzheimer, delle persone con altre forme di demenza senile e dei soggetti con handicap intellettivo e limitata o nulla autonomia; a questi ultimi hanno altresì riconosciuto il diritto esigibile alle attività semiresidenziali (centri diurni). Ne consegue che le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento sono obbligate a predisporre i relativi servizi e non possono limitarli sulla base di asserite carenze economiche.

Destinazione prioritaria dei finanziamenti alle attività che incidono direttamente sulla sopravvivenza delle persone non autosufficienti

Si chiede che, nell'attribuzione dei finanziamenti relativi agli investimenti e alla gestione, venga riconosciuta l'assoluta priorità delle attività che incidono sulla sopravvivenza delle persone non autosufficienti a causa di malattie o di handicap invalidanti o in gravi condizioni di disagio socio-economico, specie se con minori a carico.

Conclusioni

Premesso quanto sopra esposto riteniamo corrette, anche sotto il profilo etico-sociale, le vigenti norme (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) in base alle quali, come ha confermato anche il Tar della Lombardia, gli assistiti, se si tratta di soggetti con handicap in situazione di gravità o di ultrasessantenni non autosufficienti, devono contribuire in base alle loro personali risorse economiche, senza alcun onere per i parenti conviventi o non conviventi.